

## 1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

### 1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2017

*Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.*

*Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.*

*Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione, ove non ritenga di restringere o ampliare l'oggetto della lite con una "messa in mora complementare", invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.*

*Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità e l'oggetto della vertenza non meritevole di restrizione o ampliamento con un "parere motivato complementare", può adire la Corte di Giustizia.*

*La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.*

*In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.*

*Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.*

*Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.*

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.*


Alla data del 30 giugno 2017, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 66. Di queste, 53 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 13 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Tabella 1**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per stadio e tipologia di violazione**  
**(dati al 30 giugno 2017)**

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	44	9	53
Mancata attuazione di Direttive	13	0	13
<b>Totali</b>	<b>57</b>	<b>9</b>	<b>66</b>

**Grafico 1**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**(dati al 30 giugno 2017)**



La maggior parte delle procedure pendenti al 30 giugno 2017 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Consistente anche il numero delle messe in mora complementari, che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter. Si tratta, in totale, di 7 procedure, 1 con ricorso in itinere, 6 con sentenza già emessa. Nell'ambito di dette sentenze, ben 4 sono state emesse dalla Corte di Giustizia UE nella fase ex art. 260 TFUE, per cui recano la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

**Tabella 2**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per fase**  
**(dati al 30 giugno 2017)**

FASI DEL PROCEDIMENTO								Totali
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	
Articolo 258 TFUE	21	9	17	3	4	1	2	57
Articolo 260 TFUE	2	0	0	0	3	0	4	9
<b>Totali</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>66</b>

**1.2. Ripartizione delle procedure per settore**

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (16 casi), cui seguono, a notevole distanza, i settori “Concorrenza e aiuti di Stato”, “Fiscalità e dogane” e “Trasporti” con 6 casi ciascuno. Segue, quindi, il settore “Salute” con 4 casi.


Infine, 24 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

**Tabella 3**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per settore**  
**(dati al 30 giugno 2017)**

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	2	14	16	24,24
Concorrenza e aiuti di Stato	0	6	6	9,09
Energia	0	1	1	1,52
Fiscalità e dogane	0	6	6	9,09
Lavoro e affari sociali	0	0	0	0,00
Libera circolazione dei capitali	0	0	0	0,00
Libera circolazione merci	0	0	0	0,00
Libera prestazione servizi e stabilimento	1	2	3	4,55
Salute	2	2	4	6,06
Trasporti	2	4	6	9,09
Vari settori*	7	17	24	36,36
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>52</b>	<b>66</b>	<b>100,00</b>

\* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.

**Grafico 2**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per settore**



- Violazione del diritto comunitario
- Mancata attuazione di direttive comunitarie

### 1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

*Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.*

*Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.*

*In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:*

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

*Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:*

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


*Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.*

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2017, risulta che, dei n. 66 casi esposti, 28 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

**Tabella 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**  
**(dati al 30 giugno 2017)**

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	5
Minori entrate erariali	2
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	11
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	1
<b>Totale</b>	<b>28</b>

**Grafico 3**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**




**1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2017.**

Alla data del 30 giugno 2017, rispetto alla precedente situazione del 31 dicembre 2016, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 6 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 12 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 11 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

**Grafico 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Evoluzione della situazione del I semestre 2017**



**1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia**

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Sono rappresentati i settori "Ambiente" con 3 procedure, nonchè i settori "Giustizia", "Salute" e "Trasporti" con una procedura ciascuno. Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia come non sia ipotizzabile, riguardo ad alcuna di esse, una ricaduta sulla finanza pubblica.

**Tabella 5**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi avviati nel I semestre 2017**

<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<i>Ambiente</i> 2017/2065	Mancato rispetto degli obblighi di informazione in materia di rifiuti	MM	No
<i>Ambiente</i> 2017/0130	Mancato recepimento della Direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle Direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente	MM	No
<i>Ambiente</i> 2017/0127	Mancato recepimento della Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero	MM	No
<i>Giustizia</i> 2017/0128	Mancato recepimento della Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea	MM	No
<i>Salute</i> 2017/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio	MM	No
<i>Trasporti</i> 2017/2044	Presunta violazione della Direttiva 2007/46/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri	MM	No

**1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel I semestre 2017**

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2017, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 12. In particolare:

- una procedura è transitata dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta una modifica dell'oggetto rappresentato nella messa in mora, attraverso un ridimensionamento o un ampliamento dello stesso;
- 9 procedure sono transitate alla fase del parere motivato, la quale rappresenta già una fase evoluta della procedura. Si precisa che 7 di esse vi sono pervenute muovendo dalla fase della messa in mora e 2 da quella della messa in mora complementare;
- una procedura è transitata dalla fase del parere motivato a quella del parere motivato complementare, che estende o restringe l'oggetto delle contestazioni elevate nel parere motivato;
- una procedura è transitata dalla fase della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE a quella del ricorso, ai sensi dello stesso articolo, di fronte alla Corte di Giustizia, al fine di chiedere al giudice UE la condanna dell'Italia per inadempimento agli obblighi dettati dall'Unione, con la conseguente irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 3 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2014/2059 "Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane". Al riguardo, la Commissione ha contestato la violazione degli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che impongono, in ordine al trattamento delle acque reflue, il rispetto di particolari criteri atti a ridurre l'impatto inquinante di tali acque sull'ambiente. Poiché gli impianti presenti sul territorio italiano non garantiscono, in molti casi, che il trattamento dei reflui venga informato ai criteri predetti, si impone l'esigenza di adeguare gli impianti in questione, con il correlativo aumento della spesa pubblica ambientale;
- la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE: trattamento delle acque superflue". Al riguardo, si adducono le stesse considerazioni di cui sopra: infatti, circa la violazione della Direttiva 1991/271/CEE inerente alle acque "reflue", sono state aperte, avverso l'Italia, ben tre procedure di infrazione con oggetto sostanzialmente omogeneo, precisamente la n. 2014/2059 indicata al punto precedente, la n. 2009/2034 e la presente n. 2004/2034. Anche con riferimento alla presente procedura, pertanto, si ripropone l'esigenza di intervenire sugli impianti di trattamento delle acque reflue, onde conformarli ai criteri di cui alla già citata Dir. 91/271/CEE. Ne deriva un conseguente cospicuo aumento della spesa pubblica;

- la procedura n. 2014/4075 "Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari". Al riguardo, la Commissione contesta alcune disposizioni della disciplina italiana relativa all'acquisto della "prima casa". Tali norme prevedono, per tale acquisto, un trattamento fiscale di favore quando l'acquirente sia un cittadino italiano il quale sia emigrato all'estero per lavorare, anche se lo stesso non elegge la sua residenza nel territorio del Comune ove l'immobile risulta ubicato. Per converso, ove acquirente della "prima casa" in Italia sia un cittadino di un paese estero (compresi i cittadini di altri Stati UE), lo stesso non è ammesso a godere di tali benefici fiscali ove non assuma la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato. Tale presunta discriminazione potrebbe essere superata, da parte del legislatore italiano, estendendo il trattamento fiscale di favore, di cui si tratta, anche ai cittadini di altri Stati UE che acquistino la prima casa in Italia, pur non eleggendo la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile: in tal caso, la finanza pubblica risentirebbe una diminuzione delle entrate.

**Tabella 6**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi che hanno cambiato fase nel I semestre 2017**

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM	No
<i>Affari interni</i> 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No
<i>Ambiente</i> 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	PM	No
<i>Ambiente</i> 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	PM	No
<i>Ambiente</i> 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	PM	No
<i>Ambiente</i> 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PMC	Sì
<i>Ambiente</i> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC ex 260	Sì

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Fiscalità e dogane</i> 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MMC	Sì
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2016/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	PM	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	PM	No
<i>Salute</i> 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No
2016/0773	Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio	PM	No

#### 1.4.3. Procedure archiviate nel I semestre 2017

*La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.*

*Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.*

*Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.*

Nel I semestre del 2017, la Commissione europea ha archiviato 11 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, nessuna risulta foriera di effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Tabella 7**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi archiviati nel I semestre 2017**

<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2011/4146	Limitazione da parte delle Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	No
<i>Libera circolazione dei capitali</i> 2009/2255	Poteri speciali attribuiti a determinate imprese italiane a vantaggio di posizioni dominanti, dissuasiva per gli investimenti e per la libera circolazione dei capitali nella Comunità europea	No
<i>Affari interni</i> 2014/2126	Accesso alle procedure di asilo (Direttiva Accoglienza 2003/9/CE) e alle procedure di Dublino (Regolamento CE n. 243/2003)	No
<i>Appalti</i> 2011/4015	Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	No
<i>Affari interni</i> 2014/0135	Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta	No
<i>Salute</i> 2016/0775	Mancato recepimento della Direttiva 2015/565/UE che modifica la Direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2015/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2015/0440	Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2015/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	No
<i>Salute</i> 2017/0131	Mancato recepimento della Direttiva 2016/0774/UE recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2016/0374	Mancato recepimento della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori	No

#### 1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2017, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un’inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall’ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L’evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l’adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l’adempimento completo.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l’adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un’accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del “parere motivato” di cui all’art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell’ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. “penale” in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo “forfettario”.

La suddetta “penale” corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall’emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi unionali. Tale importo “giornaliero” costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di “gravità” (da 1 a 20) ed uno di “durata” dell’infrazione (da 1 e 3) e dell’ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente “n”. Quest’ultimo esprime l’efficacia “dissuasiva” della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la "penale", come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la "degressività" della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la "penale" colpisce l'inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione "forfettaria" punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma "una tantum", ovvero da un importo "giornaliero" da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210) per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.